

## REGOLAMENTO (CEE) N. 695/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3560/91<sup>(4)</sup>, prevede in particolare le modalità relative agli acquisti di intervento;considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso delle ultime gare, è opportuno aumentare l'importo della cauzione di cui all'articolo 10 del citato regolamento a prevederne la costituzione esclusivamente sotto forma di deposito di contanti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89<sup>(6)</sup>;

considerando che per arrestare il più rapidamente possibile la presentazione di offerte a carattere speculativo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il

giorno della pubblicazione in modo da renderlo applicabile a decorrere dalla seconda gara del mese di marzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, la cifra « 15 » è sostituita da « 30 ».

2. È aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è costituita esclusivamente sotto forma di deposito in contanti ai sensi dell'articolo 13 di detto regolamento. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla seconda gara del mese di marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.